



# *Città di Avezzano*

(Provincia di L'Aquila)

*Segreteria del Commissario*

**Ordinanza Sindacale N. Reg 170 del 16/07/2020**

**Oggetto: PREVENZIONE CADUTA ALBERI SULLA SEDE FERROVIARIA E  
PREVENZIONE INCENDI LUNGO LINEE FERROVIARIE**

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Premesso che** la Prefettura dell'Aquila ha segnalato con nota n. 32411/2020 del 06/07/2020 che la Società Rete Ferroviaria Italiana con propria missiva ha richiamato l'attenzione sull'eventuale pericolo di caduta alberi sulla sede ferroviaria e sul possibile sviluppo di incendi lungo le linee ferroviarie, rammendando le disposizioni contenute nel DPR 753/80; **Premesso che** la Prefettura dell'Aquila ha segnalato con nota n. 32411/2020 del 06/07/2020 che la Società Rete Ferroviaria Italiana con propria missiva ha richiamato l'attenzione sull'eventuale pericolo di caduta alberi sulla sede ferroviaria e sul possibile sviluppo di incendi lungo le linee ferroviarie, rammendando le disposizioni contenute nel DPR 753/80;

**Visto il DPR 753/80** ed in particolare:

- l'art. 52 che dispone il divieto di far crescere lungo i tracciati delle ferrovie piante siepi ad una distanza inferiore ai sei metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale; che lo stesso articolo stabilisce che gli alberi per i quali è prevista un'altezza massima superiore a quattro metri non possono essere piantati ad una distanza minore dell'altezza massima raggiungibile, aumentata di metri due;
- l'art. 55 che stabilisce che i terreni adiacenti la linea ferroviaria non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di mt 50 dalla più vicina rotaia;
- l'art. 56 che vieta nei terreni adiacenti la linea ferroviaria il deposito di pietre o di altro materiale ad una distanza tale da arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

**Visto che,** la Prefettura dell'Aquila, evidenziando l'attenzione circa le problematiche sollevate dalla Società Rete Ferroviaria Italiana, ha invitato i comuni interessati, ad avviare azioni per individuare i proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie al fine di richiamare il rispetto delle distanze di cui all'art. 52 e per la mitigazione del rischio incendio, in osservanza a quanto disposto dall'art. 55 e 56 del DPR 753/80.

**Considerata** la difficoltà tecnica di avviare accertamenti finalizzati ad individuare le numerose aree private adiacenti la linea ferroviaria ricadenti nel territorio comunale.

**Ravvisata** la necessità di adottare provvedimenti tesi a richiamare i proprietari dei terreni adiacenti la linea ferroviaria al rispetto del DPR 753/80 ed in particolare al rispetto delle distanze di cui all'art 52 e 55 e il divieto di deposito materiale di cui all'art. 56 per la mitigazione del rischio incendio.

**Rilevato** che l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 4 prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e che per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della Forza Pubblica.

**Considerato** che le Ordinanze in esame possono e devono essere emanate anche per prevenire pericoli, oltre che reprimerli.

**Vista** l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 155 del 06/07/2020 **CAMPAGNA A.I.B. (ANTINCENDIO BOSCHIVO) 2020 - LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI**

**Visto** l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**Visto** il vigente regolamento di Polizia Amministrativa e sicurezza Urbana del Comune di Avezzano.

## **ORDINA**

a tutti i proprietari di terreni confinanti con le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del comune di Avezzano:

- 1) di mantenere i terreni liberi da piante, siepi, muriccioli di cinta, steccati o recinzioni nel rispetto delle distanza minima di metri 6 dalla rotaia più vicina, da misurarsi in proiezione orizzontale, come stabilito dall'art. 52 del DPR 753/80;
- 2) la rimozione, ai sensi dell'art. 56 del DPR 753/80, di qualsiasi deposito di pietre o materiale posto ad una distanza inferiore a metri sei dalla linea dalla rotaia più vicina o metri due 2 dal ciglio degli sterri e piede dei rilevati. La

distanza minima è aumentata a metri venti nel caso di deposito di materiale combustibile.

Si richiama l'attenzione circa il divieto, disposto dall'art. 55 del DPR 753/80, di destinare terreni a bosco ad un distanza inferiore a metri 50 dalla più vicina rotaia.

La ripulitura delle aree e/o rimozione di materiale di deposito dovrà essere eseguita nel rispetto della vigente normativa in tema di smaltimento dei rifiuti.

Della mancata ottemperanza a quanto prescritto nel presente atto ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

### **DISPONE**

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio, che ne venga data la massima diffusione, che venga notificata alla locale Stazione dei Carabinieri di Avezzano, al Comando di Polizia Locale di Avezzano, alla locale Stazione dei Carabinieri Forestale di Avezzano ed al Comando della Polizia Provinciale, nonché alla Prefettura – U.T.G. di l'Aquila.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
**Mauro Passerotti**

Avezzano li, 16/07/2020